



Corte di Appello di Roma

Sez. III[^] Penale

Il Presidente

Visto il D.L. n.11 dell'8 marzo 2020;

Vista la nota del Coordinatore delle Sezioni Penali in data 9 marzo 2020;

Visto il decreto n.9266 del 13 marzo 2020 del Signor Presidente della Corte di Appello di Roma;

Ritenuto che il diritto alla salute dei cittadini, anche degli utenti e ausiliari della Giustizia, è posto seriamente in pericolo dall'emergenza sanitaria Covid 19;

che al fine di evitare il progredire della pandemia sono state adottate misure per contenere la mobilità dei cittadini che devono lasciare la propria abitazione solo per comprovate esigenze da documentare volta per volta:

che è già stato comunicato che tutti i processi con imputati non sottoposti a misure cautelari personali saranno rinviati di ufficio a data da destinarsi che sarà comunicata alle parti;

che nel caso di procedimenti penali, era stata adottata la disposizione concernente la loro celebrazione solo in presenza di una espressa richiesta degli imputati, siano essi detenuti o agli arresti domiciliari;

che tale disposizione incontra, però, dei limiti oggettivi, costituiti da:

- processi con imputati agli arresti domiciliari;
- processi con più imputati detenuti, soprattutto, se parte posta agli arresti domiciliari;
- processi con più imputati detenuti per i quali deve essere disposta la videoconferenza.

Ed invero, con riguardo al primo punto, si deve osservare come l'eventuale volontà acchè venga trattato il proprio processo con conseguente autorizzazione a comparire senza scorta non impedisce a detti soggetti di esporre se stessi e gli altri (fruitori di mezzi pubblici, altri utenti della Giustizia, personale dell'Amministrazione e delle Forze dell'Ordine) ad un probabile contagio che, peraltro, potrebbe poi essere esteso anche a coloro che con il sottoposto agli arresti domiciliari convivono, e che la volontà di celebrare il processo ed uscire dal luogo di esecuzione della misura cede di fronte al diritto costituzionalmente garantito alla salute di tutti;

che per quanto attiene il punto secondo, confermate le sopra espresse considerazioni per quanto attiene gli imputati agli arresti domiciliari, per gli imputati detenuti, la loro eventuale traduzione pone in pericolo di contagio non soltanto loro ma anche gli altri imputati tradotti insieme, il personale della Polizia Penitenziaria e tutti quelli con cui entreranno poi in contatto una volta fatto rientro al carcere di appartenenza;

che, infine, con riguardo al terzo punto, la difficoltà di reperire più aule di udienza munite di impianto per la videoconferenza e la detenzione di alcuni imputati in carcere non muniti di salette al tal fine predisposte, con conseguente necessità, in tal caso, di tradurre gli imputati o in aula ovvero in altro sito che di tali dispositivi sia dotato, fa ricadere nella ipotesi del caso due;

che, inoltre, i processi di cui al punto due concernono più imputati collegati da posizioni tra loro inscindibili per cui non è possibile procedere allo stralcio delle posizioni degli imputati che manifestino la volontà di trattarlo da quelle di chi, invece, è di diverso avviso e viceversa;

che, conclusivamente, debbono essere adottate nuove disposizioni che regolamentino meglio la celebrazione dei processi in carico a questa Sezione almeno sino alla data del 15 aprile 2020, indicata come termine dal Presidente della Corte di Appello;

P..M.Q.

dispone che a far data dal giorno 17 marzo 2020, saranno trattati solamente i processi con imputati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere qualora il pro-

cesso riguardi un solo imputato e lo stesso e il suo difensore abbiano manifestato almeno 24 ore prima la volontà acchè il processo venga trattato;

saranno rinviati ex officio tutti i processi con imputati agli arresti domiciliari, quelli con più di un imputato detenuto, quelli con imputati sia detenuti in carcere, anche ove sia prevista la videoconferenza, che posti agli arresti domiciliari;

i processi in questione saranno rinviati a data da destinarsi con comunicazione inviata agli imputati, con conseguente ordine di traduzione o autorizzazione a comparire senza scorta, ai difensori, al Procuratore Generale della Repubblica.

Dispone che il presente provvedimento, che sostituisce tutti i precedenti adottati dallo scrivente, sia comunicato con urgenza e prima delle udienze, ai difensori, agli imputati, al Procuratore Generale della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Viterbo, al Coordinatore delle Sezioni penali della Corte.

Revoca, allo stato e sino al 15 aprile 2020, tutte le traduzioni degli imputati detenuti, le autorizzazioni agli imputati agli arresti domiciliari a comparire senza scorta, le citazioni di testi e persone offese, le video conferenze e la nomina dei periti trascrittori.

A tal fine dispone che il presente provvedimento sia comunicato anche a tutte le Case Circondariali del Distretto di Corte di Appello di Roma nonché alla Questura di Roma e al Comando Regione Carabinieri del Lazio affinché venga diramato con urgenza ai Commissariati e alle Stazioni del territorio incaricate della vigilanza sui soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari.

Manda alla Cancelleria per l'esecuzione e l'affissione di una copia dietro la porta della sala di udienza e dietro quella della cancelleria, avendo cura di togliere gli avvisi precedentemente affissi.

Roma, 16 marzo 2020

Il Presidente
Dott. Gianfranco Garofalo

